



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)



VIII SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata a mezzo fax

OGGETTO: Ordinanza di autorizzazione ex art. 191 comma 1, del D. Lgs. n° 152/2006 per l'approntamento e gestione di un'area di travaso di R.S.U. all'interno della discarica di C/da San Biagio in Scicli.
DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario del Comune di Scicli, n° 133 del 27.04.2012 con la quale a seguito nota prot. 1218 del 6.04.2012 trasmessa dall'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a. ed acquisita al protocollo comunale n° 9800 in data 16.04.2012, si prendeva atto che oltre la data del 23.04.2012, l'Autorizzazione ex art. 191 del D. Lgs 152/06 rilasciata dal Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, non sarebbe stata reiterata, e conseguentemente veniva ordinata alla società d'ambito Prov.le l'approntamento e la gestione di un'area per il travaso di r.s.u. all'interno della discarica di c.da S. Biagio in Scicli ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, a decorrere dal 28 Aprile 2012 fino al 31 Maggio 2012, per complessivi giorni 34 (trentaquattro) al fine di consentire la movimentazione dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di Modica e Scicli;

VISTA la L.R. 8 Marzo 2012, n. 14 avente ad oggetto "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle Province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità".

VISTO il decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 che, al comma 1, tra l'altro, recita testualmente: "il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi".

Inoltre, sempre nello stesso art. 191 al comma 4, è indicato che: “Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte nelle more che venga rilasciato il provvedimento autorizzativo definitivo, previsto agli artt. 208-210 del D .Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge del 23 maggio 2008 n° 90 coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», che all'art. 9 comma 8 recita: “Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti»”.

RILEVATA la persistenza della situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio provinciale atteso che diversamente verrebbero a crearsi circostanze che causerebbero gravi rischi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché possibili turbative per l'ordine pubblico nell'intero territorio provinciale;

CONSIDERATO che per la discarica di San Biagio in Scicli è stata avanzata richiesta di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) da parte dell'ATO Ambiente Ragusa s.p.a. in data 13 aprile 2007 all'Assessorato Regionale Territorio Ambiente ai sensi del Decreto legislativo n. 372/99 e che a tutt'oggi l'iter autorizzativo non si è ancora completato;

VISTO l'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/2003, modificato con il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, convertito nella legge n. 13/2009, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009;

VISTO il decreto 483 del 21 luglio 2010 del Dirigente del Servizio IV del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti di autorizzazione al conferimento dei RSU di alcuni comuni dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A., presso la discarica di Motta 5. Anastasia (CT), tra i quali sono compresi i comuni di Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli;

CONSIDERATA la necessità di assicurare un sito regolarmente autorizzato in cui effettuare il trasbordo dei rifiuti prodotti dai comuni di Modica e Scicli, in attesa che da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, venga concessa l' A.I.A. (Autorizzazione integrata Ambientale);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Direttore SIAV della ASP di Ragusa dello 09 agosto 2010, fatto pervenire alla Provincia Regionale di Ragusa tramite fax in data 09 agosto 2010;

VISTA la Legge n° 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del quale è stato già rilasciato parere n° M 343 del 21.08.2007, favorevole in materia igienico sanitaria;

VISTA la Legge n° 225/1992 ed in particolare gli artt. 2, 5 e 14 ed il successivo D.Lgs. 300/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003, recante attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

RITENUTO necessario dover provvedere in merito e per i motivi in premessa, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa;

ORDINA

L'approntamento e gestione di un'area per il travaso di r.s.u. all'interno della discarica di c.da S. Biagio in Scicli ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, a decorrere dal 1 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2012, ove saranno movimentati i rifiuti solidi urbani dei Comuni di Modica e Scicli.

Nell'area individuata si dovrà allocare:

- un manufatto per consentire lo scarico dei rifiuti provenienti dai sopra citati Comuni;
- un mezzo dotato di benna a ragno.

Il servizio dovrà garantire il travaso giornaliero dei rifiuti.

L'autorizzazione all'approntamento e alla gestione della vasca è consentito, alle seguenti condizioni:

> la gestione della vasca dovrà avvenire senza recare danni all'ambiente e senza creare rischi per la salute dell'uomo, nonché arrecare pericoli alla fauna e alla flora e senza causare rischi per l'acqua, per il suolo e per l'aria;

> Potranno essere trattati solo i rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/03, con le modalità ivi previste;

> Nella fase di esercizio della vasca dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel progetto allegato alla richiesta;

> Il collocamento dei rifiuti nella vasca dovrà essere effettuato secondo le modalità descritte negli elaborati allegati alla richiesta;

L'allocazione dei rifiuti nella vasca dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare fenomeni di instabilità, prevenendo il rischio di frane e/o cedimenti;

> Presso l'impianto dovranno essere tenuti i registri di carico e scarico, secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, sui quali annotare le informazioni contenute alla lett. d), del comma 3, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03;

Inoltre, dovranno essere osservate le seguenti, ulteriori prescrizioni:

> Osservanza di tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di salvaguardia e tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 36/2003 e del successivo D. Lgs. n° 152/2006;

> Verifica, in corso di abbancamento, della stabilità degli argini;

> Pulizia giornaliera a fine lavoro con raccolta del percolato eventualmente presente nel manufatto di scarico;

> Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla gestione della vasca e a garanzia delle conseguente responsabilità civile per danni a terzi per l'intera durata dell'ordinanza;

> Registrazione di carico e scarico dei rifiuti;

> Durante le operazioni di carico e scarico e compattazione dei rifiuti sia evitato il sollevamento di sacchetti di plastica e altri rifiuti ad opera del vento e dispersioni di liquidi sul suolo conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa;

> Sia evitato il sollevamento di polveri dalle piste di accesso alla discarica mediante bagnatura del fondo stradale;

> Le operazioni avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge.

L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche Regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

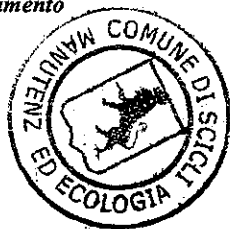
La Soc. ATO Ragusa Ambiente S.p.a., in collaborazione con le locali Azienda Sanitaria Locale e A.R.P.A., nonché la Provincia Regionale di Ragusa effettueranno la connessa attività di controllo nell'ambito delle rispettive competenze, fornendo notizie a questo Ufficio sulla corretta e sicura gestione della discarica, avendo cura di segnalare eventuali irregolarità riscontrate.

Il Comune di Scicli, avvalendosi della propria Polizia Municipale, vorrà a sua volta svolgere attenta vigilanza sulle modalità di gestione dell'impianto predetto.

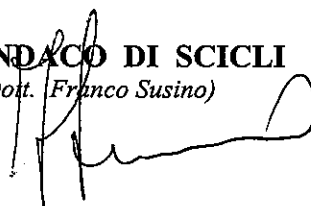
In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, ne sarà data comunicazione alla Autorità Amministrativa e Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza verrà immediatamente trasmessa al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Sicilia, all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque di Palermo, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'ARPA Sicilia, sezione di Ragusa, al Sindaco del Comune di Ragusa, alla A.S.P. di Ragusa e per conoscenza, alla Prefettura di Ragusa.

*Si certifica la regolarità del presente provvedimento
e degli atti allo stesso connessi
(Geom. Antonino Bonincontro)*



IL SINDACO DI SCICLI
(Dott. Franco Susino)



IL SINDACO DI MODICA
(Dott. Antonello Buscema)

